



Decreto Legge del 09/03/1987 n. 71 - art. 1

Titolo del provvedimento:

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Titolo del documento:

Condono edilizio.

Testo: in vigore dal 10/03/1987 al 09/05/1987

1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere presentata fino al 31 marzo 1987 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese dal 1 aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1 ottobre 1986 al 31 marzo 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.
3. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire duecentocinquantamila, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali, il termine è prorogato al 31 dicembre 1987.